



N. 3 SENT.
N° 1/2023 R.G. Cir. Civ. CCI
N° 6 CRONOL.
N° 3 REPERT.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 51 /2023 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 15 dicembre 2023 da parte di **DI SALVATORE DOMENICO** (C.F. DSLDNC75R30G141U), elettivamente domiciliato in Chieti alla Via Sant'Antonio Abate 4, presso e nello studio degli Avv.ti Germano Nuzzo, (CF: NZZGMN72M04C632U), e Roberta Di Michelangelo, (CF: DMCRR75M44C632Q);

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. DI SALVATORE DOMENICO ricorre in proprio quale prelatore e garante per debiti assunti dalla sorella, Sig.ra Orlanda Di Salvatore con esposizione debitoria che ammonta ad € 104.678,48;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. ssa FRANCESCA BARILE datata 11 dicembre 2023, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni, avendo a disposizione il ricorrente i soli beni necessari alla vita quotidiana sua, reddito da ISTITUTO CENTRALE PER



SOSTENTAMENTO DEL CLERO, non possedendo alcun bene immobile ed essendo titolare di automezzo del valore di Euro 7.000,00 necessario per spostamenti in ragione della attività di prelado.

- 6) Sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

Tipologia di finanziamento/debito	Creditore	Importo	Categoria credito
Tributi	Agenzia delle Entrate Riscossione	266,76	Privilegiato
Tributi	Agenzia delle Entrate Riscossione	81,70	Chirografo
Credito per cassa	BCC Abruzzi e Molise	2.224,00	Chirografo
Mutuo chirografario	BCC Abruzzi e Molise	104.678,48	Chirografo
		107.250,94	

Non viene prevista, ne' allegata alcuna determinazione di compensi in favore dell'OCC, del legale nominato e del Liquidatore che andrà nominandosi.

In presenza di pattuizione anteriore al deposito del ricorso i compensi OCC vanno riconosciuti in prededuzione ex art 6 CCI, i compensi del legale con privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. e i compensi del Liquidatore come da liquidazione del GD e con riconoscimento della prededuzione di cui all'articolo 6 CCI citato

La determinazione delle spese mensili necessarie e quota da accantonare in favore dei creditori viene riservata ad autonomo provvedimento dietro apposita indicazione, allegazione del reddito percepito mensilmente e certificazione delle spese mensili medie sopportate in considerazione del nucleo familiare composto da n. 1 componente.

L'attivo a disposizione della procedura:

I redditi mensili percepiti dal sovraindebitato Reverendo Don Domenico Di Salvatore, ricavati dalle dichiarazioni depositate ammontano a circa euro 1.240,00 netti, come da attestazione del professionista nominato.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di DI SALVATORE DOMENICO (C.F. DSLDNC75R30G141U)

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA



il liquidatore nella persona del dott.ssa FRANCESCA BARILE con studio in San Giovanni Teatino, alla via Puccini n. 24/B, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti al n°436/A e all'elenco dei Gestori delle Crisi da Sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 39 in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;



DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, li 29/12/2023

Il Presidente
dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso